

R.G. N. 15/2022 R.G.

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

EX ART. 12 *bis* L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 15/2022 avente ad oggetto il piano del consumatore ai sensi dell'art.12 *bis* della L. n.3/2012, presentato da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Rosario Di Maio

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso dell'8.6.2022 [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato presso la Guardia di Finanza, con qualifica di appuntato—premetteva: di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato, in un primo tempo, dalla necessità di fare ricorso al sistema creditizio per poter disporre della liquidità necessaria a far fronte alle esigenze familiari e, successivamente, dalla separazione personale dal coniuge e dalla necessità di far fronte al pagamento di assegni di mantenimento per le due figlie; all'esito della richiesta di nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, emergeva la situazione debitoria complessiva di €85.500,24, così composta:

- €3.030,48 a titolo di saldo del compenso dovuto all'Occ;
- €1.638,00 a titolo di saldo spese legali;
- €1.500,00 a titolo di competenze per l'attività di consulenza dell'advisor;
- €147,73 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- €334,95 nei confronti del Comune di Monopoli;
- €20.797,04 nei confronti di Italcapital s.r.l.;
- €3.593,69 nei confronti di Unicredit;

- €21.600,00 nei confronti di Banca Sistema S.p.A., derivante da cessione del quinto dello stipendio;
- €24.440,00 nei confronti di Bibanca S.p.A.;
- €8.418,35 nei confronti di Compass Banca S.p.A., finanziamento più linea di credito revolving oggetto di decreto ingiuntivo notificato il 12/11/2021;
- €16,02 nei confronti di Agos Ducato.

Quanto alla situazione economico-patrimoniale, il [REDACTED] percepisce un reddito da lavoro dipendente, risultando assunto a tempo indeterminato presso la Guardia di Finanza; a seguito della separazione consensuale avvenuta nel 2016 e con successivo accordo del 2017, ha ceduto la quota parte del 50% di sua proprietà alla ex moglie [REDACTED] sicché il mutuo ipotecario in essere è stato oggetto di accollo da parte di quest'ultima; è, altresì, proprietario al 50% di due autovetture ([REDACTED] S.p.A. [REDACTED] S.p.A. [REDACTED] a [REDACTED] già usata in data [REDACTED] 2017, immatricolata il 17/12/2009, [REDACTED] T, acquistata usata in data 04/11/2019).

Ha, dunque, proposto un piano del consumatore nei termini di seguito esposti.

Durata prevista del piano 60 mesi; messa a disposizione della procedura della somma nei prossimi 5 anni pari a circa €30.305,88, compatibile con le risorse disponibili e che consente di pagare al 100% i creditori privilegiati e prededucibili e al 30% i creditori chirografari per il residuo. Nel primo anno nr. 12 rate da €554,26 da versare a partire dalla data di omologa, per un totale di €6.651,16, somma utilizzata al pagamento del 100% dei prededucibili e del privilegio; dal 2° al 5° anno, versamento di nr. 48 rate mensili costanti da €492,81, da versare a partire dal 13° mese successivo alla data di omologa; per una somma totale di €23.654,783, che corrisponde al pagamento del 30% dei creditori chirografari; somma complessiva per la procedura, €30.305,88.

Fissata con decreto dell'1.9.2022 l'udienza del 15.11.2022, Compass Banca S.p.A. e Banca Sistema S.p.A. hanno formulato osservazioni, contestando la sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso alla procedura e, in particolare, del requisito della meritevolezza, la convenienza del piano, nonché, quanto a Banca Sistema, la opponibilità alla procedura della cessione del quinto mediante la quale era stata prevista la restituzione

del capitale mutuato; il procedimento è stato riservato per la decisione sulla richiesta di omologazione.

Il ricorrente ha proposto un piano del consumatore con le modalità sopra specificate.

Dalla relazione dell'OCC è emerso che l'unica garanzia che il debitore può offrire per l'adempimento del piano è data dal proprio reddito pari a circa €2.300,00 netti, che costituisce un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e derivante da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la Guardia di Finanza con qualifica di appuntato.

In ordine ai requisiti ulteriori, richiesti ai fini dell'omologazione, l'OCC ha depositato l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 3 *bis*, L. 3/2012, certificando l'attuabilità del piano; come evidenziato, il piano si propone di ridurre gli impegni finanziari mensili del debitore, al fine di riportare il rapporto rata-reddito ad un livello sostenibile che permetta allo stesso e alle due figlie minori di condurre una vita dignitosa.

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori, sebbene alcuni solo parzialmente; esso appare la migliore alternativa che

permette di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in un tempo ragionevole di complessivi anni 5; esso appare, altresì, attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili (pag. 19 della relazione).

Quanto alle contestazioni formulate da Compass e da Banca Sistema, deve rilevarsi che, per un verso, le linee di credito furono concesse, per l'altro, non può non ritenersi sussistente un aggravamento delle condizioni del ricorrente in ragione della intervenuta separazione, con conseguente moltiplicazione degli oneri ed incremento dei costi.

Va, altresì, osservato, in ordine al mancato inserimento del trattamento di fine servizio, che, nell'arco temporale interessato dal piano, esso non maturerà, atteso che il ricorrente non andrà in pensione nella immediatezza, sicché il relativo credito non può dirsi esigibile se non in una lunga prospettiva.

Quanto alla convenienza del piano, è sufficiente evidenziare che se tutti i creditori chirografari non soddisfatti volessero recuperare il proprio credito

in sede esecutiva potrebbero rivalersi esclusivamente sul quinto dello stipendio del ricorrente.

Si aggiunga, in ordine alla asserita natura privilegiata del credito afferente alla cessione del quinto, che essa, quale ritenzione sullo stipendio, rappresenta una modalità di estinzione del finanziamento e non può dirsi una cessione in senso tecnico.

In particolare, anche in presenza di cessione di credito in garanzia, quest'ultimo non è privilegiato, atteso che *“la funzione di garanzia che le parti attribuiscono alle cessioni dei crediti non può far diventare privilegiato il credito che con essi si volle garantire. Attraverso la cessione dei crediti può attuarsi una garanzia atipica, ma non può costituirsi un privilegio, non essendovi una disposizione di legge che consideri la cessione a scopo di garanzia come causa produttiva di privilegio. Invero, la fonte del privilegio è soltanto la legge e, pertanto, la determinazione di esso è sottratta all'autonomia privata. I privilegi sono tipici e non ne sono ammessi altri fuori dei casi esplicitamente previsti dalla legge. Le norme che li disciplinano sono di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica. E' vero che il creditore cessionario ha il diritto di escludere ogni altro creditore dal*

concorso sui crediti ceduti, ma tale diritto gli deriva non da una causa di prelazione, ma dall'essere divenuto titolare dei diritti ceduti" (Cass. n. 1398, 30.5.1960).

Ciò posto, la proposta di piano, pur prevedendo il pagamento nella misura parziale del 30% dei creditori chirografari, a fronte del pagamento integrale dei creditori privilegiati, è di sicuro più vantaggiosa e assicura ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione nettamente superiore a quella che otterrebbero a fronte dei pignoramenti del quinto dello stipendio, atteso che, considerato il netto in busta paga e le spese familiari che il debitore sostiene mensilmente, residuerebbe un margine esiguo di soddisfacimento dei creditori e, con sufficiente probabilità, minore rispetto all'offerta indicata nella proposta del piano del consumatore.

L'OCC ha, pertanto, ritenuto la proposta di piano ragionevolmente idonea a risolvere la situazione di sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione

della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano formulato, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente, come innanzi descritta.

Va, altresì, condiviso il giudizio di convenienza, tenuto conto anche degli obblighi di mantenimento gravanti sul ricorrente, in forza dei quali l'espropriazione forzata della retribuzione comporterebbe l'assegnazione in favore dei creditori di somme mensili inferiori al rateo offerto.

Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per omologare il piano.

P.Q.M.

omologa il piano proposto da [REDACTED] e con ricorso dell'8/6/2022;
dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Bari, 24.3.2023

Il Giudice

Carlotta Soria